



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 16 del 27/05/2020**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **18:20** nella Residenza Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO - Sindaco Presente

e in collegamento da remoto tramite videoconferenza i consiglieri :

RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Assente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
LOLLI FRANCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Presente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Presente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

**PRESENTI N. 15**

**ASSENTI N. 2**

E' inoltre presente in videoconferenza l'Assessore esterno GIANLUCA ROSSI

E' presente in aula il Segretario Generale Dott. CLAUDIO POLI per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI, assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta deliberativa articolata dall'Ufficio comunale settorialmente competente e resa disponibile mediante inserimento in apposito link su Google Drive

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Il **Sindaco** illustra l'accorpamento di IMU e TASI in una unica imposta IMU; mantenute le stesse aliquote dell'anno precedente.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che rimangono in vigore, cosicché a decorrere dal 2020 vengono abrogati sia l'imposta municipale propria (IMU) sia il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come disciplinati dalla Legge n. 147/2013;

VISTI i commi 739-783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che istituiscono e disciplinano, a decorrere dall'anno 2020, la nuova imposta municipale propria (IMU), che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) come disciplinati dalla Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 780 della Legge n. 160/2019, rimangono in vigore l'art. 13 del DL 201/2011, commi 13 e seguenti (con l'eccezione del comma 13-bis e del comma 21), l'art. 8, comma 1, e l'art. 9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011, e le disposizioni valevoli per l'IMU come regolata dalla Legge n. 147/2013 compatibili con la nuova imposta, in particolare le norme che disciplinano i rimborsi, di cui all'art. 1, comma 722 e seguenti, della Legge n. 147/2013, nonché le previsioni di cui all'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'adozione di un apposito regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) come disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6), della Legge n. 160/2019, il quale stabilisce che il Comune può deliberare di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata, e prevede che nel caso di possesso, da parte del soggetto passivo, di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui al capoverso precedente, così confermando l'assimilazione già prevista dall'art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria come disciplinata dalla Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, che oltre a richiamare l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, recante disposizioni in merito alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, dispone che i Comuni possono, con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora

- l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RITENUTO di disporre, in merito a quanto previsto alla lettera a) dell'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore;

RICHIAMATO quanto chiarito dal Telefisco 2020, e cioè che il differimento di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 non può operare per la quota IMU di competenza dello Stato, ossia per la parte di imposta dovuta per i fabbricati a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota del 7,6‰;

RIMARCATO, in merito alla lettera d) dell'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, che la Corte di Cassazione si è più volte espressa in ambito ICI affermando che, qualora l'ente impositore abbia notizia di atti (rogiti o perizie giurate) che indicano valori superiori a quelli deliberati, l'ente ha comunque la possibilità di attribuire alle aree edificabili a cui tali atti si riferiscono valori superiori a quelli deliberati, benché il contribuente si sia adeguato a essi (si veda, per esempio, la recente pronuncia n. 25245/2019), cosicché l'adeguamento dei contribuenti ai valori deliberati non limita il potere di accertamento del Comune;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio competente, la Giunta comunale determini periodicamente, con propria delibera, i valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, e di dare atto che l'adeguamento da parte dei contribuenti a tali valori non limita il potere accertativo del Comune;

VISTO l'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, il quale dispone, fra l'altro, la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, e stabilisce che ai fini dell'applicazione della riduzione in questione i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non sanabile con interventi di manutenzione;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare come segue le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato che possono dare luogo alla riduzione del 50% della base imponibile:

- a. l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, cosicché non possono considerarsi inagibili o inabitabili, ai fini della riduzione della base imponibile di cui si tratta, gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici;
- b. ai fini della riduzione della base imponibile di cui si tratta, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: le condizioni strutturali devono essere gravi e costituire un pericolo di crollo dell'organismo edilizio, anche se non imminente; le strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) o verticali (muri perimetrali o di confine) devono presentare gravi lesioni, sfondamento o crepe che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione;
- c. non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità che possono dare luogo alla riduzione della base imponibile di cui si tratta il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature;
- d. il solo parere della AUSL, se non supportato da perizia tecnica redatta da tecnico abilitato attestante la inagibilità o inabitabilità come definita ai punti precedenti, è irrilevante ai fini della riduzione della base imponibile di cui si tratta.

VISTO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, con il quale è disposto che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avranno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito, emanando decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, mentre per l'anno 2020 ai Comuni è data la facoltà, ai sensi dell'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019, di deliberare eventuali riduzioni o maggiorazioni di aliquote, entro i limiti della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare gli adempimenti a carico dei contribuenti che, per l'anno 2020, intendono usufruire di riduzioni di aliquote deliberate dal Consiglio valendosi della potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e in particolare, di disporre che il diritto di usufruire di una di predette riduzioni viene riconosciuto solo qualora il contribuente presenti al Comune, entro il termine perentorio del 31/12/2020, una specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per usufruire della riduzione in questione;

PRECISATO che, nel caso il Consiglio deliberi, valendosi della potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, riduzioni delle aliquote delle quali è possibile usufruire alle medesime condizioni che valevano, ai fini della riduzione delle aliquote, in vigore dell'imposta municipale propria come disciplinata dalla Legge n. 147/2013, e il contribuente che possiede i requisiti richiesti per usufruire di una delle riduzioni deliberate per il 2020 avesse a suo tempo presentato al Comune la relativa autocertificazione, non è necessario, per usufruire della riduzione deliberata per il 2020, presentare nuovamente l'autocertificazione;

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite a cura del Comune, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della loro pubblicazione, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del giorno 22 maggio 2020;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole dell'organo di revisione, espresso in data 26 maggio 2020;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dell'U.O. Bilancio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Capogruppo **Mastacchi** (Dimmi Lista civica per Sasso Marconi): preannuncia voto favorevole. Chiede che venga data lettura del parere della commissione consiliare.

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier): preannuncia voto contrario in ragione della percentuale a suo opinione troppo elevata che viene trattenuta dallo Stato.

Presenti n. 15

Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (consigliere Muratori), espressi in modo palese

### **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Funzionario Responsabile dell'IMU di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, all'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, del regolamento di cui alla presente deliberazione.

Con 14 voti favorevoli e 1 contrario (consigliere Muratori), espressi in modo palese, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/200.

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. POLI CLAUDIO



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2020 / 220  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**PARERE TECNICO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/05/2020

**IL RESPONSABILE**  
**TAROZZI VIVIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

Proposta N. 2020 / 220  
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in  
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/05/2020

**LA RESPONSABILE**  
**TAROZZI VIVIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
Città Metropolitana di Bologna  
\*\*\*\*\*

**Certificato di Esecutività**

**Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 27/05/2020**

Tributi

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LA MONICA CATI  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)